

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 26 luglio – 11 agosto 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>Cause riunite C-112/22 e C-223/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale di Napoli</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p> <p>PCM- STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Reddito di cittadinanza- Requisiti di accesso - Residenza decennale e continuità negli ultimi due anni – Discriminazione indiretta - False dichiarazioni relative alla residenza- Perseguibilità</p> <p>Interpretazione degli articoli 18 e 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, articolo 7 (“<i>Esercizio dell’impiego e parità di trattamento</i>”) comma 2 del Regolamento UE 492/11 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, dell’articolo 11 (“<i>Parità di trattamento</i>”) paragrafo 1 d) della Direttiva UE 2003/109 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dell’articolo 29 (“<i>Assistenza sociale</i>”) Direttiva UE 2011/95, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta dell’articolo 34 (“<i>Sicurezza sociale e assistenza sociale</i>”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli articoli 30 (“<i>Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale</i>” e 31 (“<i>Diritto all’abitazione</i>”) della Carta sociale del Consiglio d’Europa.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea una normativa nazionale che prevede la</i></p>

		<p><i>residenza per dieci anni (di cui gli ultimi due continuativi) per accedere a uno strumento assistenziale quale il reddito di cittadinanza, in quanto riserva ad un cittadino di un paese terzo, anche beneficiante di un permesso di soggiorno di lungo periodo, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini residenti sul territorio nazionale.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che faccia discendere dalla falsa dichiarazione inerente al requisito della residenza quale condizione necessaria per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza severe conseguenze di rilevanza penale.</i></p>
<p>C-190/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Giudice di Pace di Rimini</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>CSM- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p> <p>PCM- STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Giudici di pace - Rapporto di lavoro - Discriminazione rispetto alle condizioni di lavoro dei magistrati professionali comparabili - Estensione del potere della Corte di Giustizia UE di adottare i provvedimenti provvisori necessari nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art.267 TFUE</p> <p>Interpretazione degli articoli 15, 20, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, clausole 2 e 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE- Validità dell'art.278 TFUE e del conseguente art.160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una norma nazionale che precluda al giudice di pace già cessato dall'incarico di magistrato onorario contro la sua volontà di potere partecipare alla procedura di valutazione per la conferma dall'incarico, non avendo maturato oltre 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017) né gli consente di continuare ad esercitare l'incarico giurisdizionale fino al compimento del 70° anno di età non avendo i requisiti per presentare la domanda di conferma nell'incarico.</i></p> <p><i>Dubbio sulla legittimità dell'art .278 TFUE e del conseguente art. 160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione, nella parte in cui non consentono alla Corte di Giustizia UE, nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art.267 TFUE, l'adozione di provvedimenti</i></p>

		<i>provvisori necessari anche di sospensione di atti legislativi nazionali che ledono lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'Unione.</i>
<p>C-196/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Corte di Cassazione</p>	<p>PCM-DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>MIN. POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>AGEA- AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</p>	<p>Agricoltura</p> <p>Regime aiuti alle misure forestali nel settore agricolo Integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno Stato Membro in mancanza di analoga previsione nel diritto UE</p> <p>Interpretazione del Reg. 2080/92 (CEE) relativo al regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, tenuto conto del Reg.2988/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE, anche alla luce dei principi di equità e proporzionalità, osti all'integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno Stato Membro, in mancanza di analoga previsione in sede UE.</i></p> <p><i>In caso di risposta negativa al primo quesito, dubbio sulla possibilità di applicare retroattivamente detto regime.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre se il beneficiario non sia tenuto alla restituzione delle sole somme relative alle annualità a cui si riferiscono le irregolarità accertate o piuttosto dell'intero ammontare dell'aiuto conferitogli.</i></p>
<p>C-217/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale di Bologna</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale - Determinazione dello Stato competente all'esame della richiesta di asilo - Meccanismo di ripresa in carico - Legittimazione a far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente eventuali violazioni dell'obbligo informativo e dell'obbligo di disporre un colloquio personale poste in essere dallo Stato richiesto</p> <p>Interpretazione degli artt. 4,5,18,27 del Regolamento UE 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE, un richiedente asilo che abbia proposto ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente avverso il decreto di trasferimento, adottato in relazione al meccanismo di ripresa in carico, sia o meno</i></p>

		<p><i>legittimato a far valere dinanzi alla citata autorità la violazione da parte dello Stato richiesto dell'obbligo informativo ovvero dell'obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento di Dublino e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere.</i></p>
<p>C-218/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale di Lecce</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Rapporto di lavoro pubblico - Dimissioni volontarie - Indennità sostitutiva per ferie annuali non godute prima della fine del rapporto di lavoro</p> <p>Interpretazione dell'articolo 7(“Ferie annuali”) della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e dell'articolo 31 (“Condizioni di lavoro giuste ed eque”), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che prevede, per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché organizzative del datore di lavoro pubblico, il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni volontarie del dipendente pubblico. In caso di risposta affermativa, dubbio se il dipendente debba dimostrare l'impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto.</i></p>
<p>C-226/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Consiglio di Stato</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Mercato interno/ Servizi postali</p> <p>Contribuzione ai costi di funzionamento dell'ANR da parte degli operatori postali</p> <p>Interpretazione degli artt. 9 (“Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”) e 22 (“Autorità nazionale di regolamentazione”) della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa italiana sul finanziamento dell'Autorità nel settore postale, nella misura in cui: i) detto finanziamento è posto esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, escludendo, dunque, qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale; ii) vengono annoverati tra i costi finanziabili anche quelli da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi postali esulanti dall'ambito di applicazione del</i></p>

		<p><i>servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”); iii) la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso, rispetto a quella dei fornitori del servizio universale, con riferimento all’obbligo di contribuzione, non risulta valorizzata in ragione della diversa intensità dell’attività di regolamentazione svolta dall’ANR, in ragione delle differenti tipologie di servizi postali.</i></p>
<p>C-261/22</p> <p>ITALIA</p> <p>Corte di Cassazione</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA FAMIGLIA</p> <p>AGIA- AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA</p> <p>PCM – STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p> <p>AGENTE CEDU</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Mandato di arresto europeo - Rifiuto di consegna o possibilità di differimento nel caso che riguardi una madre con figli minori conviventi - Compatibilità dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea</p> <p>Interpretazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE non consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa dubbio sulla validità delle richiamate norme UE alla luce artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.</i></p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>Cause riunite da C-529 a C-536/21</p> <p>BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Rapporto di lavoro pubblico - Lavoro notturno - Benefici retribuiti</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, riguardo l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva 2003/88 si applichi tenuto conto delle eccezioni per delle particolarità inerenti al pubblico impiego, quali forze armate, polizia e protezione civile.</i></p> <p><i>Dubbio se, nel valutare i mezzi appropriati di protezione e retribuzione riservati ad una categoria di lavoratori del servizio pubblico, i quali svolgono un numero maggiore di ore notturne, sia necessario prendere in considerazione i maggiori benefici di cui già godono.</i></p>
<p>Cause riunite da C-732 a C-738/21</p> <p>BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Rapporto di lavoro pubblico - Lavoro notturno - Benefici retribuiti</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, riguardo l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva 2003/88 si applichi tenuto conto delle eccezioni per delle particolarità inerenti al pubblico impiego, quali forze armate, polizia e protezione civile.</i></p> <p><i>Dubbio se, nel valutare i mezzi appropriati di protezione e retribuzione riservati ad una categoria di lavoratori del servizio pubblico, i quali svolgono un</i></p>

		<p><i>numero maggiore di ore notturne, sia necessario prendere in considerazione i maggiori benefici di cui già godono.</i></p>
<p>C-125/22</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>AGIA- AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</p> <p>AGENTE CEDU</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Direttiva qualifiche – Requisiti per la protezione sussidiaria – Danno grave</p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, con particolare riferimento all'art. 15 che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, considera alternativamente come “danni gravi” la condanna o l'esecuzione della pena di morte (lett. a) ovvero la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine (lett. b) ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c)</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di interpretare le tre lettere dell'art. 15 della direttiva qualifiche in combinato disposto, nell'ambito della valutazione di un asserito timore di danno grave, nel caso in cui le domande di protezione internazionale siano supportate tanto dalle circostanze individuali e personali dei ricorrenti quanto da un rinvio alla situazione di violenza generale e alla situazione umanitaria nel paese d'origine.</i></p>
<p>C-231/22</p> <p>BELGIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>GPDP-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Trattamento dei dati personali – Qualificazione di titolare del trattamento di una Gazzetta Ufficiale di uno Stato membro</p> <p>Interpretazione degli articoli 4, p. 7 – definizione del titolare del trattamento – 5, p. 2 – responsabilizzazione del titolare del trattamento - del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - regolamento generale sulla protezione dei dati.</p> <p><i>Dubbio se una Gazzetta ufficiale di uno Stato membro, incaricata del compito di servizio pubblico di</i></p>

		<p><i>pubblicazione e archiviazione di documenti ufficiali la quale, in forza della normativa nazionale applicabile, è responsabile della pubblicazione di atti e di documenti ufficiali di cui è stata disposta la pubblicazione da parte di enti pubblici terzi, rivesta la qualità di titolare del trattamento dei dati; se, nel caso di più soggetti intervenuti nel procedimento di pubblicazione, il rispetto degli obblighi relativi al titolare del trattamento siano cumulativamente imposti a ciascuno dei successivi titolari del trattamento.</i></p>
<p>C-249/22 AUSTRIA</p>	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Direttiva 2006/112/CE - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Nozione - Servizio pubblico di radiodiffusione - Canone</p> <p>Interpretazione dell'art 2 - operazioni soggette ad IVA - e art 378, par 1 - operazioni soggette ad imposta per l'Austria - della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se il canone radiofonico fissato da una emittente pubblica si possa qualificare come una remunerazione ai sensi della direttiva IVA e, in caso positivo, se debba essere considerato tale anche quando i destinatari del servizio, pur avendo un ricevitore radiofonico nel proprio immobile, non possono riceverne i relativi programmi, in mancanza del necessario modulo di ricezione.</i></p>